

**LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1973, N. 22**

**Ulteriore aumento della spesa annua autorizzata con  
la legge regionale 11 novembre 1971, n. 42<sup>1</sup>**

**Art. 1<sup>2</sup>**

La spesa prevista dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, per la corresponsione a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 192 milioni.

**Art. 2**

Al maggior onere di lire 60 milioni si provvede per l'esercizio finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

---

<sup>1</sup> In B.U. 18 dicembre 1973, n. 54.

<sup>2</sup> Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 30 agosto 1975, n. 9.